

UNA PRECISAZIONE SUL DEPOSITO IN UDIENZA DEGLI ATTI PENALI IN GENERE

Alcuni colleghi, anche del nostro foro, si sono allarmati per il fatto che le NUOVE SPECIFICHE TECNICHE (in vigore dal 30.09.2024) non hanno riprodotto la norma di cui all'art. 2 del provvedimento DGSIA 2023 (inerente il deposito con modalità telematica degli atti penali) che, espressamente, anzi testualmente, prevedeva che la disciplina del PORTALE riguardasse esclusivamente l'attività "FUORI UDIENZA".

La riforma Cartabia, ripetiamo, non ha modificato la disciplina dell'attività di udienza (prima fra tutte, la **costituzione di parte civile** ma anche il **deposito di una nomina in corso di causa** o la **produzione di un documento**) e tanto meno una norma secondaria (quale quella di cui all'art. 1 del DM 206/2024 cit.) può derogare al **codice di procedura penale**.

Peraltro, l'**art. 111-bis, comma 3, del c.p.p.** ha già previsto una **deroga** alla regola (oramai generale) del **deposito telematico obbligatorio**, ossia quando la "**natura**" dell'atto o del documento o "**specifiche esigenze processuali**" **non consentano l'acquisizione informatica**.

Quindi, a parte gli esempi fatti da alcuni Colleghi sui forum del tipo di un documento di dimensioni non scansionabili, del deposito di una nomina fiduciaria in udienza (in luogo di una pregressa nomina di ufficio o di una rinuncia/revoca di un precedente mandato etc.) o di un documento da produrre nel corso del dibattimento, magari a sorpresa durante l'escussione di un teste etc., rientrano in queste eccezioni **tutte le ipotesi in cui il codice di rito disciplini la produzione di documenti in udienza** e, prima fra tutte, la **dichiarazione di costituzione di parte civile** ove, quindi, la **costituzione** venga effettuata con la modalità "alternativa" (rispetto alla notifica ed al successivo deposito in Cancelleria: in questo caso, quindi, tramite **portale**) del **deposito** della relativa dichiarazione e della nomina/procura speciale **direttamente in udienza**.

Si precisa al riguardo che il mero deposito della dichiarazione di costituzione tramite portale, non preceduto (o al limite seguito) dalla notifica a mezzo pec alle altre parti (pubblica e private), non avrebbe senso, sarebbe un *tamquam non esse!*

A conforto del fatto che permangono "intonse" le produzioni in udienza, la circolare DGSIA dell'8.01.2025 (quindi di pochi giorni orsono), che oramai troverete facilmente sul web o sui gruppi social, ribadisce tale interpretazione ed anzi, in relazione all'**art. 111-ter, comma 3, c.p.p.**, si precisa che se il difensore produce un documento o un atto cartaceo in udienza, gli stessi dovranno essere scansionati dalla Cancelleria (questo è tutto), con ciò ulteriormente confermandosi la possibilità della produzione cartacea di documenti in udienza.

Si precisa al riguardo che, a seguito del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 (Modifiche evolutive App – Circolare operativa), a partire dal **14 gennaio 2025** sono disponibili, per il personale di Cancelleria, alcune modifiche evolutive, con particolare riferimento alle modalità di redazione e deposito telematico degli atti processuali e alla gestione dei verbali di udienza attraverso l'applicativo APP.

È altresì noto che, a fronte delle difficoltà di funzionamento di tale applicativo, molti Dirigenti di svariati Tribunali italiani hanno adottato, per il personale, una deroga (solitamente di tre mesi) per consentire ancora l'uso del cartaceo.

Da qui una ulteriore confusione: tale **deroga** è prevista per i **soggetti abilitati interni** (magistrati, personale di segreteria o di cancelleria etc.) non certo per i **soggetti abilitati esterni**, ossia, primi fra tutti, noi **avvocati**.

Ciò in quanto l'applicativo APP pare stia creando problemi "lato ufficio" mentre il **portale PDP**, per quanto ci riguarda, sembrerebbe funzionare.

Infine, un'**ultima precisazione**. Soltanto quando l'applicativo APP sarà a regime, si potrà pretendere (come abbiamo già chiarito) di pagare soltanto **8 euro** per un INVIO **pec** di atti o documenti presenti (allo stato non ce ne sono!) nel fascicolo telematico del portale penale mentre, per gli atti estratti in cartaceo, saranno ancora dovute le consuete tariffe previste dalla tabella **allegato 6** del TU Spese di Giustizia.

Buon Lavoro

Il COA di Lagonegro